


Integrità sessuale e violenza contro la donna



Introduzione

La violenza maschile contro le donne e i minori è un fenomeno diffusissimo nella nostra società. Essa comprende non solo le aggressioni fisiche e la violenza sessuale, ma anche la violenza psichica, che si presenta sotto forma di umiliazione, minaccia, intimidazione o commercializzazione del corpo femminile mediante pubblicità, pornografia o prostituzione. Il movimento delle donne ha attirato l'attenzione sull'argomento sin dall'inizio degli anni Settanta, dimostrando che la violenza esercitata dagli uomini contro le donne non è un problema individuale, ma una caratteristica costitutiva delle società patriarcali. La prevenzione deve dunque essere impostata partendo dalle disparità di potere e dalle dipendenze che sussistono tra donne e uomini, e richiede che si promuova la parità tra i sessi in tutti i campi della vita sociale. Oltre a approfondire l'analisi teorica e a elaborare una strategia politica per sradicare la violenza contro le donne, il movimento femminista ha anche realizzato progetti concreti per assicurare consulenza, aiuto e riparo alle donne e ai minori che ne erano (e sono tuttora) colpiti. Grazie alle esperienze fatte nelle case e nei consultori delle donne, con gli sportelli telefonici d'emergenza per le donne stuprate, nei gruppi di lavoro contro lo sfruttamento e le molestie sessuali creati a partire dalla fine degli anni Settanta, le collaboratrici hanno potuto acquisire nel corso degli anni un ampio bagaglio di conoscenze specialistiche, che ora viene riconosciuto e di cui oggi fruiscono anche le specialiste e gli specialisti attivi nel settore sociale e sanitario.

Informare, sensibilizzare, intervenire e promuovere la parità in generale rappresentano misure importanti per lottare contro la violenza che quotidianamente si abbatte su donne e minori. Un punto d'aggancio importante è rappresentato dal diritto, in particolare dalle sanzioni penali. Molte esperienze negative fatte dalle donne colpite dalla violenza (segnatamente lo stupro) nel contatto con le norme del diritto e le autorità di giustizia ancora condizionate da ampi pregiudizi hanno stimolato le organizzazioni delle donne a impegnarsi con forza per la revisione delle corrispettive norme penali e procedurali in materia.



Il Codice penale, le cui parti principali sono ancora oggi in vigore, data del 1937. Il titolo quinto del libro secondo, relativo al diritto penale sessuale, poggiava ancora ampiamente sui valori caratteristici della società ottocentesca. All'inizio degli anni Settanta era incontestato che si dovesse liberarlo da una morale sessuale ormai superata. La revisione, avviata in quel periodo, si ispirava al principio di punire penalmente il comportamento sessuale solo qualora danneggiasse o molestasse sensibilmente altre persone o, rispettivamente, ne pregiudicasse la libertà di decisione. Inoltre si volevano sopprimere o formulare in maniera neutra tutti i disposti che differenziavano tra i sessi (eccetto quelli relativi alla fattispecie della violenza carnale). Questa concezione puramente formale della parità fu criticata dalle organizzazioni femminili, le quali miravano a una migliore tutela delle donne e rivendicavano in particolare, in sede di diritto penale, il pari trattamento dello stupro dentro e fuori il matrimonio. Sino a quel momento, la donna coniugata non aveva praticamente nessuna possibilità di proteggersi con mezzi legali dalla violenza sessuale esercitata nei suoi confronti dal compagno di vita. Un'altra rivendicazione femminista mirava a migliorare la posizione delle vittime della violenza sessuale nel procedimento penale.

Il riveduto titolo quinto del libro secondo del Codice penale, intitolato «Dei reati contro l'integrità sessuale», entrò in vigore il 1° ottobre 1992. Per la politica delle donne e la politica della parità rappresenta un compromesso. Lo stupro nell'ambito dell'unione coniugale diventa, sì, punibile, ma solo a querela di parte. Attualmente si stanno compiendo nuovi tentativi per rendere la violenza carnale tra coniugi perseguibile d'ufficio.

Dall'entrata in vigore il 1° gennaio 1993 della legge concernente l'aiuto alle vittime di reati (LAV), le vittime degli atti di violenza e in particolare le vittime della violenza sessuale godono di un migliore statuto giuridico e hanno diritto all'aiuto statale. Si è così riconosciuta esplicitamente per la prima volta l'integrità sessuale come degna di tutela anche fuori dell'ambito del diritto penale.



Cronologia

Il Codice penale svizzero (CC) unificato entrò in vigore nel 1942, sostituendosi alle svariate leggi penali cantonali dell'Ottocento. I lavori preliminari per un diritto penale nazionale erano stati avviati nell'ultimo decennio del XIX secolo. Avanzavano però a rilento, sia perché si erano anticipati i lavori per il diritto civile, sia perché la polarizzazione sociopolitica del primo dopoguerra rendeva difficile la ricerca del consenso. Le organizzazioni femminili cercarono sin dall'inizio di influenzare attivamente il processo legislativo. Con innumerevoli istanze promossero la causa di migliori norme di tutela per le donne (tra le quali l'aumento dell'età protetta a 18 anni) e pene più severe (tra l'altro per lo stupro o lo sfruttamento sessuale di minori). Lottarono anche al fianco delle associazioni di riforma morale contro la prostituzione (divieto delle case chiuse, punibilità della tratta delle bianche e del lenocinio).

1937/42 Le Camere federali varano il nuovo Codice penale svizzero (CC) nel 1937. Entrerà in vigore il 1° gennaio 1942. Il titolo quinto del libro secondo, «Reati contro il buon costume» (diritto penale sessuale), rimane improntato alla morale sessuale di fine Ottocento. Esso designa gli atti sessuali in maniera generale come «atti di libidine» e l'omosessualità come «atti di libidine contro natura».

I rapidi cambiamenti sociali del dopoguerra fecero sì che il Codice penale (CP) palesasse presto il bisogno di essere rivisto in molti punti. Quando nel 1971 fu consegnata l'iniziativa popolare «contro l'incriminazione dell'aborto», che metteva in discussione un'altra norma del CP (v. 3.8 Interruzione della gravidanza), il Consiglio federale mise in cantiere la riforma del CP.

1971 Il Dipartimento federale di giustizia e polizia dà mandato a una commissione peritale sotto la guida del prof. Hans Schultz di rielaborare le norme del Codice penale del 1937, segnatamente i titoli: «Reati contro la vita e l'integrità della persona», «Crimini e delitti contro la libertà personale», «Reati contro il buon costume», «Crimini e delitti contro la famiglia».

A partire dai primi anni Settanta, il nuovo movimento femminista cercò di promuovere il dibattito pubblico sul tema della violenza (sessuale) contro le donne. Da un lato denunciò l'onnipresente violenza maschile – in particolare quella perpetrata all'interno della coppia –, dall'altro criticò l'atteggiamento, peraltro molto diffuso, che portava a scusare la violenza sessuale contro la donna. Ricercatrici sociali e giornaliste incominciarono a occuparsi del tema in articoli, libri, film. Per aiutare le donne a proteggersi in situazioni di pericolo, il movimento femminista autonomo creò in diverse città dalla fine degli anni Settanta case e consultori delle donne. Nel contempo, le femministe criticarono l'ordinamento e la prassi giuridica esistenti. Esse rivendicarono non solo leggi adeguate, pene più severe e un perseguimento sistematico degli autori della violenza



sessuale, ma attirarono anche l'attenzione sulla necessità di occuparsi maggiormente dei bisogni e degli interessi delle vittime. Criticarono soprattutto anche il fatto che il diritto all'autodeterminazione sessuale della donna nell'ambito del matrimonio non godeva di alcuna tutela del Codice penale. Negli anni Settanta furono anche presentati i primi atti parlamentari in vista di un aiuto alle vittime degli atti di violenza.

- 1977** La commissione peritale (32 membri, di cui 6 donne) presenta le sue proposte di revisione per il diritto penale sessuale. Le novità prevedono: di punire la violenza carnale (stupro) nella coppia sposata, ancorché solo a querela della moglie interessata; nessun distinguo tra fattispecie semplice e qualificata della violenza carnale; parità di trattamento per i comportamenti omosessuali e eterosessuali in caso di reati sessuali.
- Dal 1977** Il bisogno di luoghi in cui le donne maltrattate possano trovare rifugio con la loro prole è grande. Lo dimostrano le indagini condotte in varie città svizzere. Dal 1977 in poi si creano i primi alloggi d'emergenza e i primi servizi di consulenza, che ben presto si rivelano insufficienti a soddisfare la grande richiesta. Nel 1979 si apre a Zurigo la prima casa per donne maltrattate: alle donne e ai loro bambini offre protezione dai compagni di vita violenti, consulenza e assistenza. Ben presto l'esempio è seguito in altre città del paese, dove gruppi autonomi di donne si fanno promotori di iniziative analoghe.
- 1980** Se le vittime di atti di violenza si trovano in condizioni di bisogno economico, devono poter ottenere un indennizzo dallo Stato. È quanto chiede un'iniziativa popolare presentata dalla rivista svizzerotedesca «Der Schweizerische Beobachter» (v. 1984).
- Un postulato (Heidi Deneys, PS, Neuchâtel) trasmesso il 2 dicembre sollecita al Consiglio federale un rapporto sui maltrattamenti e la violenza contro le donne.
- 1981** L'avamprogetto della commissione peritale sul nuovo diritto penale in materia sessuale è messo in consultazione il 18 febbraio. Diverse sue innovazioni sono oggetto di aspre critiche: abbassamento dell'età protetta da 16 a 14 anni, parziale soppressione del divieto di incesto, punibilità della violenza carnale nel matrimonio, limitazione del divieto di pornografia alla protezione della gioventù e alla protezione dalla molestia. Le donne respingono in particolare le attenuazioni della pena previste per la violenza carnale (se sussistono rapporti personali tra autore e vittima, rispettivamente in caso di «provocazione» da parte della vittima).
- 1982** Esce in giugno il rapporto «Gewalt an Frauen in der Schweiz/Violence contre les femmes en Suisse», elaborato dalla Commissione federale per i problemi della donna in risposta al postulato del Consiglio nazionale (Deneys, v. 1980). Propone varie misure sociali, giuridiche e pedagogiche contro la violenza esercitata ogni giorno a danno delle donne, ma giunge anche alla conclusione che solo migliorando la situazione della donna in tutti i campi della vita di riuscirà a combattere efficacemente il fenomeno.



L'esigenza di un aiuto statale e di risarcimento per le vittime degli atti di violenza era ampiamente sostenuta dall'opinione pubblica elvetica. Negli anni Ottanta, i lavori per una base costituzionale e una legge procedettero a ritmo sostenuto. Assai più difficile si configurò invece la ricerca del consenso sul nuovo diritto penale sessuale, dove la rivendicazione del diritto all'autodeterminazione della donna (moglie) si scontrava ancora con i valori e i pregiudizi conservatori. Nel dibattito politico, uno dei punti più contestati, oltre alla questione dell'età protetta, riguardava lo stupro nell'ambito dell'unione coniugale.

- 1984** L'articolo costituzionale 64^{ter}, che regola non solo l'indennizzo che la Confederazione e i cantoni sono chiamati a fornire, ma anche l'ulteriore aiuto alle vittime di reati contro la vita e l'integrità della persona, è accettato a netta maggioranza nella votazione popolare del 2 dicembre. Si tratta del controprogetto delle Camere federali all'«iniziativa del Beobachter» del 1980, che nel frattempo era stata ritirata.
- 1985** Il Consiglio federale presenta il 26 giugno il messaggio sulla modificazione del Codice penale e del Codice penale militare. Riguardo alle rivendicazioni femminili centrali, la sua proposta segna un passo indietro rispetto all'avamprogetto della commissione peritale: lo stupro nella coppia sposata non dovrebbe infatti essere punibile. Quanto alle attenuanti, il Consiglio federale stralcia la «provocazione» dell'autore da parte della vittima, ma mantiene l'attenuazione della pena in presenza di rapporti personali tra autore e vittima. Inoltre aumenta di nuovo l'età protetta dai 14 ai 16 anni.
- 1986** La commissione di studio incaricata di elaborare la nuova legge sull'aiuto alle vittime di reati presenta il 26 dicembre un progetto di legge e consegna il rapporto finale, nel quale raccomanda la ratifica della Convenzione europea del 24 novembre concernente l'indennizzo alle vittime di atti di violenza.

Durante i dibattiti parlamentari sul diritto penale in materia di reati sessuali (1987–1991), i gruppi e le organizzazioni femminili sottoposero alle deputate e ai deputati una serie di istanze. Esse chiedevano di rendere punibile lo stupro consumato nell'ambito del matrimonio, sottolineando che solo in tal modo si sarebbe potuto garantire il diritto della moglie all'autodeterminazione sessuale e combattere la concezione tradizionale, che attribuiva al marito il diritto di disporre della propria moglie. Tuttavia, all'interno dei singoli partiti, le donne erano divise sull'opportunità di perseguire questo reato d'ufficio oppure a querela di parte. Nello stesso periodo i mass media trattarono intensamente l'argomento dei reati sessuali, soffermandosi in particolare sui processi concernenti gli stupri. Le donne sollevarono dal canto loro anche il tema dello sfruttamento sessuale dei minori e quello delle molestie sessuali sul posto di lavoro, rivendicando norme penali più severe, ma anche migliori norme di tutela e aiuti per le donne e i minori interessati.

**1989**

L'organizzazione mantello nazionale dei telefoni d'emergenza e delle case per le donne maltrattate chiede a metà settembre con un comunicato che lo stupro nel matrimonio sia perseguibile d'ufficio.

-

La commissione del Consiglio nazionale cui è affidata la revisione del diritto penale decide che la molestia sessuale sul posto di lavoro debba essere perseguita. In prima lettura, il Consiglio degli Stati non aveva previsto questa possibilità. Per le cause in materia di molestie sessuali ci si poteva finora basare solo sul Codice delle obbligazioni. Esso obbliga infatti le datrici e i datori di lavoro a tutelare la personalità delle/dei dipendenti.

1990

Il 1° gennaio entra in vigore la revisione parziale del libro secondo del Codice penale concernente i titoli: «Dei reati contro l'integrità sessuale» e «Dei crimini o dei delitti contro la famiglia». Con la modifica dell'art. 135 è abrogata una norma discriminatoria per le donne. Invece di punire «chiunque (...) sottopone a eccessiva fatica le forze fisiche o mentali (...) di minorenni o di donne o di persone deboli di corpo e di mente da lui dipendenti», si puniscono ora le rappresentazioni di atti di cruda violenza (la norma è diventata nota come «divieto dei video brutali», benché non concerna solo quelli).

-

Il Consiglio federale pubblica il 25 aprile il messaggio sulla legge federale concernente l'aiuto alle vittime di reati (LAV) e sul decreto federale concernente la Convenzione europea relativa al risarcimento delle vittime di reati violenti. Il 4 ottobre 1991 le Camere federali approvano il progetto del Consiglio federale senza apporvi modifiche di rilievo.

-

Nella Svizzera tedesca viene fondata l'associazione LIMITA per la prevenzione dello sfruttamento sessuale delle fanciulle e dei fanciulli. Si tratta di una federazione nata dall'unione di vari gruppi regionali attivi nel campo della consulenza, dell'assistenza e della terapia.

-

I gruppi femminili dei partiti PPD, PS, UDC, AdI, Verdi, POCH e DS chiedono a inizio dicembre in una lettera comune al Consiglio federale di rendere punibile lo stupro compiuto nell'ambito del matrimonio. Tuttavia, le donne PPD e UDC sono divise sulla questione se il reato debba essere perseguibile d'ufficio o a querela di parte. L'unico gruppo a sostenere decisamente la tesi della querela di parte è quello delle donne DS.

1991

Il Consiglio federale firma l'11 giugno la dichiarazione della prima Conferenza ministeriale europea sulla violenza contro le donne. In questa dichiarazione finale gli stati firmatari si impegnano a lottare contro la violenza perpetrata ai danni delle donne mediante la prevenzione, la legislazione, gli interventi di polizia, il diritto procedurale e la ricerca di base.

-

Una volta composte le divergenze tra le Camere, il 21 giugno è pronto il testo della revisione parziale del Codice penale svizzero (CP). La violenza carnale all'interno del matrimonio diventa punibile a querela di parte. Il perseguimento d'ufficio è previsto solo per atti particolarmente crudeli. La norma concernente lo sfruttamento della dipendenza che viene a crearsi a seguito di un rapporto di lavoro o di servizio, stralciata in precedenza dal Consiglio federale, è di nuovo ripresa (art. 193, sfruttamento dello stato di bisogno).



Il nuovo diritto penale in materia di reati sessuali trovò il sostegno di quasi tutti i partiti e dell'Unione svizzera delle arti e mestieri. Contrari furono solo i Democratici svizzeri, il Partito degli automobilisti e l'Unione democratica federale. Le femministe criticarono il disegno di legge, che ritenevano frutto di un compromesso poco coraggioso, ma per evitare un'infausta alleanza con gli oppositori al progetto sostennero nondimeno la revisione.

1991

L'Unione democratica federale (UDF), che si sente legata ai principi enunciati nel testo biblico e che ravvisa in un diritto penale sessuale liberalizzato un pericolo per il buon costume e la morale, deposita il 30 settembre il referendum contro «il diritto penale sessuale sbagliato». Bersaglio della critica sono la parificazione tra omosessualità e eterosessualità, le norme meno restrittive in materia di pornografia (differenza tra pornografia dolce e dura) e la «legalizzazione degli amori giovanili».

-

A Zurigo si apre il 15 ottobre il primo centro per l'aiuto alle vittime di reati. Esso funge da intermediario affinché le vittime di delitti sessuali – in prevalenza donne – ricevano consulenza e contributi per l'aiuto giuridico, medico o psicoterapeutico. (Dal 1998 agirà con un mandato più esteso sotto il nome di *Fachstelle Gewalt gegen Frauen und Kinder*.)

1992

Il nuovo diritto penale in materia di reati sessuali è accettato il 17 maggio in votazione popolare con l'ampia maggioranza del 73.1% di voti favorevoli. Quale unico cantone, Vaud respinge la nuova normativa.

-

Il nuovo diritto penale sessuale entra in vigore il 1° ottobre. Esso si ispira all'auto-determinazione sessuale e alla tutela dello sviluppo sessuale indisturbato. Il nuovo titolo «Dei reati contro l'integrità sessuale» copre tra l'altro le seguenti fattispecie: esposizione a pericolo dello sviluppo di minorenni, offese alla libertà e all'onore sessuali, sfruttamento di atti sessuali, contravvenzioni contro l'integrità sessuale. La violenza carnale nella coppia coniugata viene ora perseguita a querela di parte. La legge vieta inoltre la pornografia dura. I rapporti sessuali tra adolescenti non sono più punibili se la differenza di età tra i partner non eccede i tre anni. Si mantiene l'età protetta a 16 anni.

-

L'associazione Castagna crea a Zurigo il primo centro di informazioni e consulenza. Si rivolge a minori sessualmente sfruttati, ragazze adolescenti e donne colpite dallo sfruttamento sessuale durante la loro infanzia.

-

La capacità delle case per donne maltrattate è troppo esigua di fronte alla grande richiesta. Nel 1992 almeno 750 donne in cerca di protezione non possono essere accolte in una struttura di questo tipo per mancanza di spazio.

**1993**

Il 1° gennaio entra in vigore la legge concernente l'aiuto alle vittime di reati (LAV). Si tratta di una legge quadro federale che deve assicurare un aiuto comprensivo e senza pastoie burocratiche alle vittime di atti di violenza. Obbliga i cantoni a creare consultori che offrano aiuto medico, psicologico, sociale, giuridico e finanziario alle vittime. Nel procedimento penale essa rafforza inoltre la posizione delle vittime nei confronti dell'autore del reato. Le donne vittime di un delitto sessuale possono per esempio esigere di essere interrogate da una funzionaria. Per il processo possono esigere la presenza di una giudice.

•

La violenza contro le donne è il tema centrale della terza Conferenza ministeriale europea sulla parità tra donne e uomini, organizzata a Roma dal Consiglio d'Europa. La Conferenza, alla quale partecipa anche la Svizzera, approva una dichiarazione e una risoluzione sulla lotta contro la violenza che colpisce le donne.

1994

La prima casa svizzera per ragazze maltrattate diventa operativa in autunno a Zurigo. Offre consulenza e alloggio alle giovani donne dai 14 ai 21 anni colpite dalla violenza sessuale.

1996

Entra in vigore il 1° luglio la legge sulla parità dei sessi (LPar). Sancisce un divieto generale di discriminazione nell'ambito della vita professionale. In un apposito articolo vieta la molestia sessuale in quanto forma particolare di discriminazione.

•

Almeno 1 donna su 5 ha subito in Svizzera durante la sua vita atti di violenza fisica o sessuale da parte del compagno di vita. È quanto emerge dalla prima indagine rappresentativa sulla violenza contro le donne in Svizzera effettuata nell'ambito del Programma nazionale di ricerca 35 «Donne, diritto e società» [Gillioz et al., 1997].

•

Nella sessione d'autunno e d'inverno, il Consiglio nazionale e il Consiglio degli Stati approvano un emendamento che vuole portare dai 5 ai 10 anni il termine di prescrizione per gli atti sessuali perpetrati su minori. Nel contempo trasmettono al Governo un postulato che vuole sospendere la decorrenza della prescrizione finché la vittima non sia maggiorenne.

1997

Il 6 maggio è lanciata per la prima volta una campagna di informazione e sensibilizzazione nazionale all'insegna del motto «No alla violenza contro la donna nella coppia». È promossa dalla Conferenza svizzera delle delegate per la parità.

•

Considerato che ben oltre il 90% degli atti di violenza è compiuto da uomini, il gruppo elettorale *Frauenliste Basel (FraB)* chiede in una mozione che gli uomini siano chiamati a versare un'imposta contro la violenza. La proposta è respinta il 4 giugno dal Gran Consiglio di Basilea Città.


•

Gli atti di violenza consumati tra coniugi o conviventi, la coazione sessuale e la violenza carnale nel matrimonio devono essere perseguibili d'ufficio. Il 16 dicembre il Consiglio nazionale dà la sua adesione di principio ai relativi atti parlamentari, presentati dalla deputata Margrith Felten (PS, Basilea Città).



Alla fine degli anni Novanta vari gruppi di lavoro interdisciplinari iniziano a elaborare nelle principali città svizzere delle strategie d'intervento per combattere la violenza nella coppia (progetto d'intervento zurighese ZIP; progetto basilese Halt Gewalt (stop alla violenza); progetto d'intervento bernese BIP; progetto d'intervento lucernese LIP). Essi si ispirano alle esperienze estere, in particolare a quelle statunitensi (Duluth). Il loro obiettivo è di proteggere meglio la donna nei confronti della violenza, di chiedere ragione agli autori delle violenze, e di bandire in maniera generale la violenza perpetrata contro la donna. Lo vogliono raggiungere con un intervento più efficiente e coordinato delle autorità, una migliore informazione e il sostegno alle vittime, nonché con specifici programmi per gli autori di atti di violenza. Nel contempo vengono preparate a livello nazionale varie migliorie riguardanti la tutela delle vittime nel campo diritto penale e del diritto procedurale. Le conoscenze scientifiche urgentemente richieste per quanto riguarda il tema della violenza nei confronti delle donne possono in parte essere elaborate nell'ambito del Programma nazionale di ricerca 40 «Violenza nella vita quotidiana e criminalità organizzata». Vari progetti di questo programma hanno per tema la violenza nella coppia, nello spazio pubblico, nonché le molestie sessuali e la tratta delle donne.

- 1998** Uno studio (Godenzi/Yodanis, 1998) stima per la prima volta i costi causati all'ente pubblico (Confederazione, cantoni e comuni) dalla violenza esercitata nei confronti delle donne: essi ammontano a circa 400 milioni di franchi l'anno.
- 2000** Il Consiglio nazionale approva un atto parlamentare di Ruth-Gaby Vermot (PS, Berna), che chiede un programma di protezione per le vittime della tratta delle donne (giugno). Esso mira a rafforzare la posizione delle donne interessate mediante modifiche nell'ambito del diritto penale e del diritto di dimora, nonché mediante un'offerta specifica di consulenza.
- Il Consiglio nazionale approva alcune modifiche della legge concernente l'aiuto alle vittime di reati per migliorare durante il procedimento penale la tutela dei minori che sono vittime dello sfruttamento sessuale (giugno). Si tratta di limitare il numero degli interrogatori, di farli effettuare da specialiste e specialisti appositamente formati, e di evitare alla vittima il confronto con l'autore del reato.
 - Una mozione presentata dalla Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale chiede misure per intensificare la lotta contro la violenza nei confronti delle donne. In ottobre viene trasmessa al Consiglio federale in quanto postulato di entrambe le Camere.
 - La statistica criminale della Confederazione rivela un aumento del numero dei reati contro l'integrità sessuale, i quali colpiscono nel 95 per cento dei casi le donne. Non ancora chiarita è la questione se sia veramente aumentato il numero dei reati sessuali oppure se sia piuttosto aumentata la propensione delle vittime a sporgere denuncia.



Secondo la volontà del Consiglio federale, in presenza di reati sessuali gravi perpetrati contro minori sotto i 16 anni, il termine di prescrizione dovrebbe decorrere solo a partire dal momento in cui la vittima compie i 18 anni. Il Consiglio degli Stati approva questa regolamentazione, esigendo inoltre che, nel caso dei minori, anche le lesioni personali gravi non cadano in prescrizione finché la vittima non abbia compiuto i 25 anni (dicembre).

2001

La Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale chiede al plenum di creare una «legge sulla tutela contro la violenza» (febbraio), come propone l'iniziativa di Ruth-Gaby Vermot (PS, Berna). Una simile legge consentirebbe di espellere immediatamente dall'abitazione l'autore della violenza domestica, infliggendogli per un certo tempo il divieto di accedervi.

-

La violenza domestica va perseguita d'ufficio. Il Consiglio federale pone in consultazione in marzo una modifica del diritto penale secondo la quale reiterate vie di fatto, lesioni personali, minacce, coazione sessuale e violenza carnale in seno all'unione coniugale e nei rapporti di coppia stabili verrebbero dichiarati reati perseguibili d'ufficio.

V. anche: 1.3 Nuovo femminismo.



Bibliografia

- Arzt, Gunther:
Das neue Sexualstrafrecht in der Schweiz.
Ein Überblick. In: Kriminalstatistik, n. 5, 1993, pagg. 347 e segg.
- Büchler, Andrea:
Gewalt in Ehe und Partnerschaft.
Polizei-, straf- und zivilrechtliche Interventionen am Beispiel des Kantons Basel-Stadt. Basilea, 1998.
(Basler Studien zur Rechtswissenschaft, volume 10)
- Commissione federale per i problemi della donna (a cura di):
F-Problemi al femminile
1/2000, 1/1997, 1/1996, 2/1994, 2/1992, 1/1990, 2/1988, 1/1986, 2/1982 (bollettini dedicati in prevalenza al tema della violenza contro le donne e i minori).
- Dupuis, Monique; Emmenegger, Barbara; Gisler, Priska:
Anmachen – Platzanweisen.
Soziologische Untersuchung zu sexueller Belästigung an Universitäten und Musikhochschulen.
Berna, 2000.
- Freivogel, Elisabeth; Stärkle, Elisabeth; Wyss, Esther: **Was heisst hier Vergewaltigung?**
Sexualstrafrecht aus feministischer Sicht. A cura delle Demokratische Juristinnen Basel. Basilea, 1987.
- **Gewalt an Frauen in der Schweiz/Violence contre les femmes en Suisse.**
Rapporto della Commissione federale per i problemi della donna.
In: F-Problemi al femminile, n. 2, giugno 1982.
- Gillioz, Lucienne et al.:
Gewalt in Ehe und Partnerschaft in der Schweiz.
In: Beziehung mit Schlagseite, a cura della Conferenza svizzera delle delegate per la parità. Berna, 1987.
- Gloor, Daniela; Meier, Hanna; Verwey, Martine:
Frauenalltag und soziale Sicherheit.
Schweizer Frauenhäuser und die Situationen von Frauen nach einem Aufenthalt. Zurigo e Coira, 1995.
- Gloor, Daniela; Meier, Hanna; Baeriswyl, Pascale; Büchler, Andrea:
Interventionsprojekte gegen Gewalt in Ehe und Partnerschaft.
Grundlagen und Evaluation zum Pilotprojekt Halt-Gewalt. Berna, 2000.
- Godenzi, Alberto: **Bieder, brutal.**
Frauen und Männer sprechen über sexuelle Gewalt. Zurigo, 1989.
- Godenzi, Alberto: **Gewalt im sozialen Nahraum.**
Basilea e Francoforte sul Meno, 1994 (II ed.).
- Godenzi, Alberto; Yodanis, Carrie:
Erster Bericht zu den ökonomischen Kosten der Gewalt gegen Frauen.
Friburgo, 1998.



- Gomm, Peter; Stein, Peter; Zehntner, Dominik:
Kommentar zum Opferhilfegesetz.
Berna, 1995.
- Hanetseder, Christa:
Frauenhaus: Sprungbrett zur Freiheit?
Eine Analyse der Erwartungen und Erfahrungen von Benutzerinnen. Beitrag zur Evaluation eines feministischen Projekts. Berna, Stoccarda e Vienna, 1992 (Soziale Arbeit, vol. 11).
- **Häusliche Gewalt: Wie intervenieren?; risp. Violence domestique: Comment intervenir?**
Tema principale: progetti d'intervento, in: Problemi al femminile, n. 2.2000, pagg. 39–88.
- Huser-Studer, Joëlle; Leuzinger, Romana:
Grenzen.
Sexuelle Gewalt gegen Kinder und Jugendliche. Zurigo, 1992.
- Kazis, Cornelia (a cura di):
Dem Schweigen ein Ende.
Sexuelle Ausbeutung von Kindern in der Familie. Basilea, 1988.
- **Männer – Gewalt gegen Frauen: gesellschaftlich, grenzenlos, grauenhaft.**
Olympe, feministische Arbeitshefte zur Politik. Quaderno 12, Zurigo, 2000.
- **Rapporto «Infanzia maltrattata in Svizzera».**
Parere del Consiglio federale.
Berna (UCFSM), 1995.
- Riedi, Anna Maria; Häubi-Sieber Mirjam (a cura di):
Sexuelle Ausbeutung von Kindern.
Analysen zur öffentlichen Verwaltung privater Gewalt.
Zurigo e Coira, 1994.
- Schuh, Jörg; Killias, Martin (a cura di):
Sexualdelinquenz.
Coira e Zurigo, 1991 (Reihe Kriminologie, vol. 9).
- Senti, Martin:
Geschlecht als politischer Konflikt.
Erfolgsbedingungen einer gleichstellungspolitischen Interessendurchsetzung.
Berna, Stoccarda e Vienna, 1994.
- Ufficio federale per l'uguaglianza fra donna e uomo (a cura di):
Adesso basta! Consigli per combattere le molestie sessuali sul posto di lavoro.
Berna, 1998.

Illustrazione: Emilie Kempin-Spyri (1853-1901), prima giurista svizzera.

Fotografia: Gretler's Panoptikum.